

CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE

composta dai Magistrati:

Luigi de Ruggiero

Nicoletta Ongania

Giovanna Beccarini Crescenzi

Presidente

Consigliere

Consigliere rel.

Nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 3960/2013 promosso da:

ALTROCONSUMO (C.F. 97010850150), in persona del legale rappr.te pro tempore, in qualità di rappresentante processuale dei sig.ri Emanuela Ilde Maria Bianchi, Marzia Confalonieri, Alessio Filipetta, Alfonso Landolfi, Elena Mandrini, Pia Miglio, Ernesto Mosco, Maen Neirabi, Mudar Neraby, Flavio Passera, Viviana Pedretti, Marco Pierani, Laura Polo, Alessandro Saitta, Miriam Terraneo, Silvia Angela Torrisi, giusto mandato collettivo ai sensi dell'art. 140-bis, comma 1°, Cod. consumo, del 05.02.2013, con il proc. dom. avv. Paolo Martinello, Via Lentasio, 9, Milano e l'avv. Marco Stucchi

-reclamante-

contro

TRENORD S.R.L. (C.F. 06705490966), in persona del legale rappr.te pro tempore, con i proc. dom. avv. Enzo Cardi e Marcello Cardi, Via Brera, 5 Milano

-reclamata-

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.2.2014, letti gli atti e i documenti di causa,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

L'Associazione Altroconsumo ha proposto reclamo avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Milano ha dichiarato l'inammissibilità dell'azione ex art. 140 bis cod. consumo proposta dalla reclamante in qualità di rappresentante processuale di alcuni abbonati ai servizi ferroviari Trenord.

Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio l'Associazione, premesso che dal 9.12 al 19.12.2012, a seguito dell'introduzione senza adeguata sperimentazione di un nuovo *software* di organizzazione dei turni di lavoro del personale dipendente, si erano creati gravissimi disservizi su tutte le tratte gestite dalla convenuta, costituiti in ritardi, soppressioni di corse, necessità di trasbordi da un convoglio all'altro, sovraffollamento di vagoni, modifica degli itinerari, assenza di informazioni, precisato che Trenord, a compensazione di tali disagi, aveva offerto esclusivamente gli indennizzi previsti dal contratto di servizio con la Regione Lombardia affatto inadeguati rispetto alla gravità delle problematiche verificatesi, ha chiesto che il risarcimento del danno patrimoniale venisse liquidato agli abbonati settimanali e mensili nella misura dell'intero prezzo dell'abbonamento e agli abbonati annuali nella misura di un dodicesimo del prezzo dell'abbonamento e che fosse liquidato anche il danno non patrimoniale in misura pari a tre mensilità dell'abbonamento.

Il Tribunale, disattese le eccezioni di difetto di giurisdizione, di carenza di interesse ad agire e di difetto di legittimazione passiva, ritenuta la qualità di consumatori in capo agli attori, ha escluso che ricorresse l'omogeneità dei diritti fatti valere e per tale ragione l'ammissibilità dell'azione.

In particolare il primo giudice ha osservato che omogenea era esclusivamente la causa che aveva provocato gli inadempimenti lamentati dagli abbonati e che non erano invece omogenee le conseguenze dell'errata scelta organizzativa della convenuta e dunque l'inadempimento delle obbligazioni assunte con il contratto di trasporto. Dette conseguenze, ha osservato il Tribunale, erano state affatto diverse tra loro, tenuto conto dell'entità dei ritardi rispettivamente lamentati, del diverso disservizio dato dalla cancellazione di convogli, della difformità delle situazioni, rispettivamente, di chi, nonostante i



disservizi, aveva continuato a usufruire di quel mezzo di trasporto e di chi invece aveva deciso di recarsi al lavoro con la propria auto. In definitiva, secondo il primo giudice, i danni lamentati non presentavano quei necessari caratteri di base comuni che soli avrebbero consentito nella fase di merito di trattare congiuntamente una pluralità di situazioni e le varie pretese individuali non erano state aggregate fin dall'inizio del processo, così come invece era indispensabile per poter effettuare una loro valutazione unitaria, senza necessità di istruttoria relativa alle particolari situazioni degli attori, i cui crediti non erano di natura seriale, restando così frustrate le finalità di economia processuale e di uniformità decisoria proprie dell'azione di classe.

Parte reclamante ha rilevato che l'asserita diversità delle conseguenze non poteva essere presa in considerazione in sede di valutazione dell'ammissibilità dell'azione e che, in ogni caso, i pregiudizi lamentati potevano essere valutati unitariamente e quantificati attraverso un criterio omogeneo di calcolo e in tal modo erano stati fatti valere, così escludendo la necessità di un'istruttoria personalizzata.

Trenord s.r.l. ha contestato la fondatezza del gravame, reiterando altresì le eccezioni disattese dall'ordinanza impugnata.

Ritiene innanzitutto la Corte che correttamente il Tribunale ha disatteso le eccezioni di carenza di giurisdizione e di interesse ad agire sollevate dalla convenuta e che, in relazione ad esse, il contenuto della memoria non aggiunge elementi che potrebbero consentire di giungere a una diversa conclusione.

In particolare, per quanto attiene alla giurisdizione, parte attrice fa valere l'inadempimento al contratto di trasporto e chiede il conseguente risarcimento del danno.

In relazione alla legittimazione attiva, poi, la posizione degli attori era già descritta nell'atto introduttivo e dava conto del loro interesse ad agire, siccome osservato nell'ordinanza. Il Tribunale ha fatto riferimento anche alla memoria non autorizzata successivamente depositata da parte attrice, di carattere sostanzialmente riassuntivo, rilevando che essa, oltre ad essere stata comunicata a controparte, non conteneva elementi di novità rispetto a quanto ritualmente dedotto e con riferimento a tale decisiva considerazione la resistente non ha sollevato alcuna censura.

Per quanto attiene all'eccepito difetto di legittimazione passiva, valgono le considerazioni innanzi svolte in merito all'azione proposta, mentre, come correttamente rilevato dal Tribunale, non può certo escludersi la qualità di consumatori in capo ai soggetti rappresentati dall'Associazione per il fatto che essi utilizzassero il mezzo di trasporto per recarsi al lavoro. Non può infatti sostenersi che l'utilizzo del mezzo pubblico rientrasse nello scopo delle disparate attività professionali da loro esercitate, consistendo invece, come correttamente rilevato dal Tribunale, in un atto meramente propedeutico allo svolgimento dell'attività professionale.

Ritiene invece la Corte che il reclamo proposto da Altroconsumo sia fondato e meriti accoglimento.

Ai fini della corretta interpretazione del termine "omogenei" contenuto nell'art. 140 bis cod. consumo va tenuto conto della ratio e delle esigenze la cui tutela ha portato all'introduzione dell'azione di classe. Quest'ultima si propone sia di accrescere la fiducia dei consumatori e degli utenti nel funzionamento del mercato e, per converso, di consentire agli imprenditori una valutazione generalizzata dei danni da risarcire, sia di apprestare una effettiva ed efficace tutela di situazioni in cui la trascurabile entità del danno a fronte dei costi per ottenerne il ristoro distoglierebbe il consumatore dal far valere i propri diritti. Nel contempo lo strumento in esame semplifica la soluzione di siffatte controverse, potenzialmente numerose o numerosissime.

Il termine "omogenei" deve essere interpretato proprio seguendo la linea conduttrice segnata da tale ratio e da tali finalità.

Nell'effettuare l'operazione ermeneutica vanno altresì considerati ulteriori elementi, che, del resto, sono del tutto coerenti con gli obiettivi perseguiti dal legislatore e di cui si è appena detto:

- a) la norma fa riferimento a diritti omogenei spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto e servizio nei confronti del relativo produttore, anche a pre-

fn



scindere da un diretto rapporto contrattuale e a diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali;

- b) il termine "omogenei" ha sostituito il termine "identici" contenuto nella precedente formulazione della norma;
- c) il IX comma della disposizione stabilisce che con l'ordinanza che ammette l'azione il tribunale *definisce i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall'azione;*
- d) ai fini della liquidazione del danno la norma prevede che al tribunale è consentito non solo liquidare, ai sensi dell'articolo 1226 del codice civile, *le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all'azione*, ma anche stabilire *il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme.*

È evidente che la semplificazione e l'economia processuale di cui è detto non si otterrebbero qualora le controversie conglobate imponessero l'esame di situazioni peculiari e specifiche di ciascun aderente: l'azione proposta, in tal caso, non risponde alla *ratio* e alle finalità dello strumento disciplinato dall'art. 140 bis cit. e sarebbe proprio per tale ragione inammissibile.

Per altro verso, tuttavia, non è possibile richiedere che la situazione del singolo aderente sia del tutto sovrapponibile a quella dell'altro, perché ciò non solo si risolverebbe in una sostanziale abrogazione della norma, ma contrasta anche con il chiaro intento perseguito dal legislatore che (evidentemente proprio per chiarire che la tutela era apprestata rispetto a fattispecie accomunate da caratteri comuni ma non identiche) ha inteso anche letteralmente utilizzare un aggettivo più coerente con la finalità della disposizione. Il suddetto intento, del resto, era già desumibile sia dalla previsione concernente l'indicazione dei criteri di inclusione ed esclusione nella classe, che danno conto di una serialità di situazioni con caratteri che possono anche non essere in tutto e per tutto comuni a ogni serie considerata, sia, per quanto concerne in particolare l'ammontare del danno, dalla facoltà per il giudice di individuare dei criteri di calcolo, potendosi provvedere a liquidazione non identica o non basata su unico criterio nei confronti di tutti gli aderenti.

Applicando i suddetti principi al caso di specie, ritiene la Corte che sussista l'omogeneità dei diritti.

Infatti unica non solo è la causa, disfunzione organizzativa della convenuta, ma unico è anche l'inadempimento lamentato, ovvero la non corretta gestione del servizio di trasporto, avente valenza plurioffensiva sulle singole posizioni individuali, rispetto alle quali esplica comunque in maniera analoga i propri effetti e variamente si atteggia solo in termini di specifica consistenza delle conseguenze pregiudizievoli. Esse dipendono dalla lunghezza del tragitto percorso e, per il resto, sono riconducibili a una serie circoscritta e standardizzata di tipi di disagio - ritardi, cancellazioni, trasbordi, sovraffollamento, mancanza di informazioni - alcuni comuni a tutti, altri propri di alcuni appartenenti alla classe, ma non di tutti.

Dunque le singole posizioni dei ricorrenti e dei possibili aderenti alla classe sono certamente omogenee sotto il profilo dell'*an* e la diversificazione sotto il citato profilo delle specifiche conseguenze non fa venir meno l'omogeneità, potendo al più incidere sul *quantum* spettante a ciascuno ed essendo espressamente previsto a riguardo il ricorso, oltre che alla liquidazione equitativa, anche all'applicazione di rigidi e predeterminati criteri oggettivi di calcolo. Non va infine tralasciato che l'adesione all'azione di classe con la conseguente inevitabile standardizzazione del danno rivendicato e riconosciuto sulla scorta dei caratteri comuni alle posizioni individuali degli aderenti - secondo un criterio ispiratore cui la ricorrente e suoi rappresentanti sembrano essersi attenuti con le conclusioni rassegnate - comporta rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo.

L'ordinanza reclamata opera una non corretta sovrapposizione tra il requisito dell'omogeneità dei diritti e la prova del danno. Al contrario, in sede di scrutinio prelimi-

P



nare, assumerebbe rilevanza e indurrebbe a escludere l'ammissibilità dell'azione soltanto un'allegazione di un danno non standardizzabile rispetto a quelli della classe, come il caso di uno specifico danno da lucro cessante (ad esempio la perdita di un importante affare, di un'occasione di lavoro, ecc.), mentre tutto ciò che attiene alla prova della sussistenza o del *quantum* dell'uno o dell'altro danno standardizzato è rimesso alla fase istruttoria, altrimenti superflua se si pretendesse la prova del pregiudizio di ogni aderente già nella fase introduttiva e ai fini dell'ammissibilità.

Ne consegue la revoca dell'ordinanza impugnata e la dichiarazione di ammissibilità dell'azione, le parti vanno dunque rimesse dinanzi al Tribunale per l'adozione dei conseguenti adempimenti, siccome indicato in dispositivo. È pure rimessa al Tribunale ogni decisione in ordine all'adozione dei provvedimenti di cui al XIV comma dell'art. 140 bis.

Esula da questa sede ogni valutazione in merito ai soggetti che possono aderire all'azione, nonché alla prescrizione dei diritti fatti valere dai consumatori.

Il procedimento risulta definito nell'ambito del presente grado e, conseguentemente, deve provvedersi alla liquidazione delle spese della fase di reclamo che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., vengono poste a carico della reclamata e si liquidano come da dispositivo, d'ufficio in assenza di deposito della relativa nota.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Milano, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando; ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

revocata l'ordinanza del Tribunale di Milano depositata l'8 novembre 2013, dichiara ammissibile l'azione e, per l'effetto, rimette le parti davanti al Tribunale di Milano per l'adozione dei provvedimenti conseguenti ai sensi dei commi IX e XI, dell'art. 140 bis cod. consumo;

condanna Trenord s.r.l. a rifondere alla reclamante le spese del grado, liquidate in € 683,00 per spese ed € 3500,00, oltre accessori di legge.

Si comunichi.

Così deciso in Milano il 19 febbraio 2014.

Il Presidente

CORTE D'APPELLO DI MILANO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

COCC - 3 MAR 2014



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. G. BERSELLI

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

